

**Comune di Castellanza**

---

# Servizio di Igiene Urbana

---

*Comune di Castellanza – AEMME LINEAAMBIENTE s.r.l.*

---

*Contratto di Servizio per la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Castellanza*

Contratto di servizio Igiene Urbana			
Data	Rev N°	Redazione	Autorizzazione
02.10.2023	04	LEG	DG

## INDICE

1.	PREMESSE .....	4
2.	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
	Articolo 1 Definizioni e normativa applicabile .....	5
	Articolo 2 Oggetto e finalità .....	6
	Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio .....	7
	Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato .....	8
	Articolo 5 Durata dell'affidamento .....	9
3.	TITOLO II – CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	11
	Articolo 6 Corrispettivo contrattuale.....	11
	Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale .....	11
	Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento .....	11
	Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento .....	12
	Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario .....	13
	Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	13
	Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio .....	13
4.	TITOLO III – QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO .....	15
	Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza.....	15
5.	TITOLO IV – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI .....	16
	Articolo 14 Ulteriori obblighi del Comune .....	16
	Articolo 15 Ulteriori obblighi del gestore .....	16
6.	TITOLO V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI.....	18
	Articolo 16 Obblighi del gestore.....	18
	Articolo 17 Programma di controlli .....	18
	Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo.....	19
7.	TITOLO VI – PENALI E SANZIONI .....	20
	Articolo 19 Penali .....	20
	Articolo 20 Sanzioni.....	21
	Articolo 21 Condizioni di risoluzione per inadempimento e risoluzione anticipata/recesso del contratto .....	21
8.	TITOLO VII – CESSAZIONE E SUBENTRO .....	23
	Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente .....	23
	Articolo 23 Trattamento del personale .....	24
9.	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI .....	25
	Articolo 24 COPERTURE ASSICURATIVE E/O GARANZIE .....	25

Articolo 25	Modalità di aggiornamento e modifica del contratto.....	25
Articolo 26	Tentativo di conciliazione.....	26
Articolo 27	Miscellanea.....	26
Articolo 28	Allegati.....	27

BOLLA

## 1. PREMESSE

### Premesso che:

- AMGA Legnano S.p.A. (di seguito anche solo “AMGA” o il “Gruppo”) è una società, interamente e direttamente partecipata da enti pubblici, che gestisce, mediante il modello dell’affidamento *in house*, anche “a cascata” tramite le società del Gruppo, diversi servizi pubblici locali a favore dei Comuni soci, tra cui il servizio di igiene urbana e ambientale, che viene svolto tramite Aemme Linea Ambiente S.r.l. (di seguito anche solo “ALA”);
- il Comune di Castellanza è socio di AMGA, di cui detiene una partecipazione societaria pari al [●] %;
- ciascun socio di AMGA è in grado di esercitare sulla società e sulle società del Gruppo poteri di direzione e influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni societarie più rilevanti, mediante il controllo analogo congiunto esercitato per il tramite del Coordinamento Soci e in virtù delle apposite previsioni dello Statuto, della Convenzione *ex* articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio del controllo analogo congiunto e dei patti parasociali;
- ai sensi dell’articolo 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune è l’ente competente ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, in quanto Regione Lombardia ha scelto di non ricorrere al modello organizzativo per Ambiti Territoriali Ottimali;
- ALA ha presentato al Comune di Castellanza una proposta di gestione del servizio di igiene urbana e ambientale nel territorio comunale, composta da un Progetto Tecnico e un Piano Economico Finanziario asseverato;
- il Comune di Castellanza, con deliberazione del Consiglio comunale n. [●] del [●], ha deliberato, sulla base degli esiti della relazione *ex* articolo 14 del D. Lgs. n. 201/2022, di affidare il servizio di igiene urbana e ambientale ad ALA secondo il modulo *in house providing*;
- il presente contratto è redatto in conformità allo *Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani*, predisposto da ARERA e posto in consultazione (documento 262/2023/R/RIF);
- [da implementare a cura del Comune sulla base degli ulteriori presupposti che saranno ritenuti opportuni].

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrale e sostanziale del presente contratto di servizio, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

## 2. TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE

1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **ARERA** o l'**Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Comune** è il Comune di Castellanza;
- **Decreto legislativo 201/22** è il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*;
- **Progetto Tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Gestore** è Aemme Linea Ambiente S.r.l. (di seguito anche solo “ALA”);
- **Parti** sono il Comune e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Piano Economico Finanziario di Affidamento** è il piano economico finanziario predisposto da ALA e asseverato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Decreto legislativo 201/22;
- **Schema regolatorio della qualità** è lo schema individuato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 del TQRIF;
- **Servizio affidato** è il servizio di gestione dell'igiene urbana e ambientale affidato al Gestore, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, e comprendente le attività di cui all'articolo 4 del presente contratto;
- **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 15/2022/R/RIF;
- *[da integrare a cura del Comune sulla base delle eventuali ulteriori definizioni ritenute necessarie ai fini della chiarezza e semplificazione del contratto].*

1.2. La principale normativa applicabile è la seguente:

- D.Lgs. n. 201/2022, in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- D.Lgs. n. 175/2016, in materia di gestione delle società a partecipazione pubblica;
- D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale;
- Legge Regionale Lombardia n. 26/2003.

Al presente contratto si applicano altresì:

- le disposizioni contenute nei regolamenti comunali applicabili e inerenti al servizio di igiene urbana e ambientale;

- il Progetto Tecnico e il Piano Economico Finanziario di Affidamento presentati da ALA e i relativi allegati;
- le deliberazioni emanate dall'ARERA inerenti al settore della gestione dei rifiuti e pertinenti alle attività oggetto del presente contratto;
- le disposizioni normative, regolamentari e amministrative, *pro tempore* vigenti e applicabili alle attività oggetto del presente contratto, in materia di riscossione dei tributi, destinati alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana e ambientale;
- i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato, di cui al DM 23 giugno 2022 n. 255;
- le prescrizioni eventualmente impartite dall'Ispettorato del Lavoro, dall'A.T.S. o da qualsiasi altro ente pubblico o autorità competente per materia e territorio.

## **Articolo 2    OGGETTO E FINALITÀ**

- 2.1. Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione dell'igiene urbana e ambientale nel Comune di Castellanza da parte di ALA, comprendente le attività di cui al successivo Articolo 4 e meglio esplicitate nel Progetto Tecnico presentato da ALA.
- 2.2. Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.3. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Comune di Castellanza si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
  - a) assicurare il più ampio coinvolgimento tra le Parti, nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina del controllo analogo congiunto *pro tempore* applicabile, ivi inclusa ad esempio l'adozione di procedure partecipate che permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
  - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
  - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

- 2.4. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.2, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Comune di Castellanza in attuazione della normativa vigente;
  - b) svolgere il Servizio affidato con continuità, regolarità e senza interruzioni, salvo casi di forza maggiore. Nel caso di servizio discontinuo, irregolare o con interruzioni, il Gestore si impegna ad adottare ogni misura necessaria o anche solo opportuna a ristabilire le condizioni ordinarie per l'esecuzione del Servizio affidato; nella ipotesi di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Gestore si impegna a garantire il rispetto della L. n. 146/1990 facendosi carico, in particolare, della corretta informazione agli utenti relativa alle modalità e ai tempi di erogazione dei servizi nel corso del periodo di sciopero;
  - c) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune di Castellanza e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
  - d) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.3, lettera a), del presente Articolo, fornendo al Comune di Castellanza tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
  - e) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.
- 2.5. Il Gestore ha piena facoltà di utilizzare le forme, gli strumenti e i metodi organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per ottemperare agli impegni di cui al comma precedente.

### **Articolo 3      REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

- 3.1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello *in house providing*, nel rispetto della deliberazione del Comune di Castellanza n. [●] del [●] e dell'allegata Relazione ai sensi degli articoli 14 e 17 del Decreto legislativo 201/22, nei quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.
- 3.2. In ragione del modello di gestione secondo il regime dell'*in house providing*, il Comune esercita le funzioni di indirizzo e controllo nei confronti di ALA, secondo le modalità previste dalle apposite previsioni dello Statuto, della Convenzione *ex* articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto, dei patti parasociali e del presente contratto.

#### Articolo 4 PERIMETRO DEL SERVIZIO AFFIDATO

4.1. Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività, così come più precisamente descritte e specificate nel Progetto Tecnico presentato da ALA:

- servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni “organico” – “imballaggi in plastica” – “carta e cartone” – “imballaggi in vetro e lattine” e “secca residua da smaltire”, ivi compresi i rifiuti cimiteriali “ordinari”, le carcasse;
- servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, sia prelevati a domicilio per categorie disagiate indicate dall'Amministrazione Comunale, sia conferiti direttamente dagli utenti presso le Piattaforme, impegnandosi all'apertura senza interruzioni, negli orari stabiliti, delle Piattaforme stesse;
- servizio di raccolta in forma differenziata dei seguenti tipi di materiali:
  - carta e cartone, anche a domicilio
  - contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica, solo a domicilio
  - vetro e lattine anche a domicilio
  - rottami di lastre di vetro
  - materiali ferrosi
  - frigoriferi, congelatori R1
  - elettrodomestici grandi bianchi R2
  - scarti tessili ed indumenti dismessi
  - mobili, legname e manufatti in legno
  - scarti vegetali, anche a domicilio
  - oli e grassi animali e vegetali da cottura degli alimenti
  - oli minerali esausti
  - inerti da piccole manutenzioni ordinarie
- raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, quali:
  - pile scariche
  - accumulatori al piombo esausti
  - prodotti farmaceutici inutilizzati
  - prodotti etichettati con il simbolo “T” e/o “F”
  - lampade a scarica e tubi catodici R5
  - cartucce di toner



- componenti elettronici R4
  - televisori e monitor R3
- direzione tecnica e gestione, con personale qualificato, delle “Piattaforme” per le raccolte differenziate;
  - servizio di pulizia strade meccanizzata e manuale, nonché servizi accessori e integrativi;
  - pulizia fontanelle e fontane;
  - servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei materiali raccolti o conferiti direttamente dagli utenti e rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
  - campagne di educazione ecologica;
  - rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati e discariche abusive;
  - smaltimento/trattamento dei rifiuti di cui ai precedenti punti;
  - fornitura e gestione dei distributori dei sacchetti;
  - fornitura e consegna contenitori e compostiere.
- 4.2. L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di Castellanza.
- 4.3. Costituiscono attività ulteriori affidate ad ALA quelle di seguito indicate:
- *[da compilare a cura del Comune/ Società sulla base di quanto previsto dal Progetto Tecnico presentato da ALA. NB: per attività esterne al perimetro regolato, si fa riferimento alla definizione contenuta nella delibera ARERA 363-21, “MTR-2”, secondo cui, tra l'altro, sono escluse le attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfezione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane.]*
- 4.4. Il Comune potrà richiedere ad ALA l'espletamento di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai precedenti Articoli 4.1. e 4.3. oppure dal Progetto Tecnico presentato da ALA e comunque attinenti a quelli oggetto del presente contratto.
- 4.5. L'organizzazione del Servizio affidato è svolta sotto l'esclusiva responsabilità di ALA, che ne definirà autonomamente le modalità di pianificazione ed esecuzione, in conformità con il Progetto Tecnico e con la disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 4.6. Le Parti concordano che, salvo il preventivo consenso da parte del Comune, ALA non potrà concludere con i singoli utenti privati contratti integrativi delle prestazioni oggetto del presente contratto.

## **Articolo 5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

- 5.1. Il presente contratto ha durata di 15 (quindici) anni e termina in data 31.12.2038.

5.2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto-legge n. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

BOLSA

### 3. TITOLO II – CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

#### Articolo 6 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

- 6.1. Il corrispettivo relativo al Servizio affidato, che deve garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, tiene conto del metodo tariffario *pro tempore* vigente.
- 6.2. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'Articolo 4 e al Progetto Tecnico di ALA, comprensivi dei costi e degli oneri relativi al trasporto e allo smaltimento e trattamento dei rifiuti, il Gestore sarà remunerato, in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario di Affidamento, in ragione di un corrispettivo versato dal Comune, con le modalità che seguono:
- per il primo anno di servizio, il corrispettivo riconosciuto ad ALA è pari a € 2.081.418,40, da corrispondersi in rate mensili anticipate;
  - per gli anni successivi, i corrispettivi saranno rideterminati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di ARERA *pro tempore* vigenti, fermo restando il rispetto del principio di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, basato anche sulla determinazione della tariffa.

#### Articolo 7 AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

- 7.1. Il Comune di Castellanza garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente.
- 7.2. Nel rispetto della normativa vigente, eventuali revisioni del corrispettivo possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi Articoli 26.2 e 26.3.

#### Articolo 8 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO

- 8.1. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento contiene altresì la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei

ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

- 8.2. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento comprende anche i seguenti elementi:
- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
  - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il Servizio.
- 8.3. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

## **Articolo 9      AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO**

- 9.1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente e dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:
- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Comune di Castellanza;
  - b) il Comune di Castellanza, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore previsti all'articolo 6 del Decreto legislativo 201/22, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - c) il Comune di Castellanza adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
- 9.3. Il Comune di Castellanza assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di

mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

#### **Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario**

- 10.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune di Castellanza istanza di riequilibrio.
- 10.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 10.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

#### **Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario**

- 11.1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, comprendono, di norma:
  - a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
  - b) la modifica del perimetro di cui al precedente Articolo 4 o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

#### **Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio**

- 12.1. Il Comune di Castellanza decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune di Castellanza nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

BOLLA

#### 4. TITOLO III – QUALITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

##### Articolo 13 OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ E TRASPARENZA

- 13.1. Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 13.2. [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto di eventuali variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.
- 13.3. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa e dalla regolazione *pro tempore* vigenti, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.
- 13.4. Il Gestore si obbliga ad assicurare un elevato livello qualitativo e, in particolare, si impegna a conseguire gli standard qualitativi previsti nel Progetto Tecnico e quelli che saranno, anno per anno, identificati dal Comune e condivisi con ALA.
- 13.5. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Tecnico e di quelli identificati dal Comune, le Parti si impegnano a valutare congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, ivi incluse quelle relative all'organizzazione del Servizio affidato e alle attività di sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alla tutela dell'ambiente.

## 5. TITOLO IV – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

### Articolo 14 ULTERIORI OBBLIGHI DEL COMUNE

14.1. Il Comune di Castellanza è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio affidato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

### Articolo 15 ULTERIORI OBBLIGHI DEL GESTORE

15.1. Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune di Castellanza inclusi nel presente contratto e nel Progetto Tecnico;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto e dal Progetto Tecnico;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere al Comune di Castellanza le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità, ivi incluso un "quadro di servizio" standard con l'indicazione dei servizi programmati, del personale e dei mezzi destinati a ciascuno dei servizi e di ogni altra informazione utile o necessaria ai fini delle attività di controllo a cura del Comune di Castellanza;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune di Castellanza ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune di Castellanza del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune di Castellanza;
- g) restituire al Comune di Castellanza, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;



- h) prestare le garanzie assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
- m) rispettare la normativa *pro tempore* vigente in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni;
- n) provvedere alla compilazione della modulistica e dei formulari previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti relative all'attività di trattamento dei rifiuti e consegnare al Comune tutti i documenti necessari a quest'ultimo all'adempimento degli obblighi di legge ad esso spettanti;
- o) fornire assistenza al Comune nella compilazione della modulistica e dei formulari previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

- 15.2. Le Parti concordano di procedere alla risoluzione delle controversie con gli utenti secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto dalla Carta dei servizi.
- 15.3. Prima dell'avvio dell'esecuzione delle attività oggetto del Servizio affidato, ALA nomina il Responsabile dei servizi, nominato ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e trasmette al Comune l'atto di nomina ove dovranno essere indicati almeno il nominativo, [●] [*da completare a cura del Comune/Società; ad esempio, titolo di studio, referenze, etc.*].
- 15.4. ALA si impegna a tenere indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esecuzione del Servizio affidato; in particolare, ALA si impegna a rispondere direttamente dei danni prodotti a persone o cose e rimangono a suo carico tutti gli oneri derivanti dal risarcimento del danno eventualmente dovuto in conseguenza di danni provocati dall'esecuzione del Servizio affidato.
- 15.5. ALA si impegna a rispondere dei danni prodotti dal proprio personale dipendente e dal personale dipendente di ulteriori soggetti coinvolti da ALA nell'esecuzione del Servizio affidato.
- 15.6. [*Nell'articolo 15 il Comune/Società possono inserire ulteriori clausole relative a specifici obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio affidato e che non facciano già parte degli impegni assunti da ALA con il Progetto Tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto di servizio*].

## 6. TITOLO V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI

### Articolo 16 OBBLIGHI DEL GESTORE

- 16.1. Il Gestore predispone con cadenza trimestrale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio; all'interno della relazione, il Gestore evidenzia altresì le eventuali circostanze e problematiche rilevate nell'esecuzione del Servizio affidato che possano impedirne il regolare adempimento e le proposte di soluzioni operative in grado di superare tali problematiche. Il Gestore predispone altresì, con cadenza annuale ed entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati consuntivi relativi alla gestione dell'anno precedente. Le relazioni sono trasmesse dal Responsabile dei servizi del Gestore a mezzo di posta elettronica certificata.
- 16.2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17; il Gestore si impegna altresì a partecipare a incontri periodici con il Comune, secondo un programma individuato di comune accordo tra le Parti, al fine di verificare congiuntamente la corretta esecuzione del Servizio affidato e valutare eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.
- 16.3. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a n. 3 (tre) anni successivi a quello della registrazione.
- 16.4. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
  - beni strumentali di terzi;
- 16.5. ALA deve provvedere a segnalare al Comune qualsiasi irregolarità e/o contravvenzione inerente alla corretta gestione dei rifiuti urbani e alla tutela dell'ambiente rilevata nell'esecuzione del Servizio affidato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il deposito abusivo e l'abbandono di rifiuti sulla strada pubblica) e a collaborare con gli organi del Comune, ivi incluso il Corpo di Polizia Locale, nelle attività prodromiche alla individuazione dei contravventori.

### Articolo 17 PROGRAMMA DI CONTROLLI

- 17.1. Il Comune di Castellanza predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto

svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

- 17.2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Comune di Castellanza anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3. Nell'ambito dei controlli, il Comune di Castellanza verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune di Castellanza.

#### **Articolo 18    MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

- 18.1. Il Comune di Castellanza effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.
- 18.2. Il Comune di Castellanza potrà altresì, in ogni momento là dove lo ritenga necessario o anche solo opportuno, svolgere attività di controllo e monitoraggio sulla regolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto e sul rispetto degli *standard* previsti dal Progetto Tecnico.

## 7. TITOLO VI – PENALI E SANZIONI

### Articolo 19 PENALI

19.1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto e dal Progetto Tecnico, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno lavorativo successivo alla contestazione dell'inadempimento.

Il Comune è tenuto a contestare formalmente al Gestore, tramite pec, gli inadempimenti rilevati. Entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, il Gestore può dimostrare, tramite la presentazione di controdeduzioni, memorie e documentazione conferente, che l'inadempimento è dipeso da cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi; il Comune è tenuto a verificare le dichiarazioni del Gestore e, nel caso in cui ne accerti la fondatezza, a non avviare il procedimento di applicazione delle penali.

19.2. Alle inadempienze del Gestore di cui al comma precedente potranno essere applicate le seguenti penali, fermo restando quanto previsto dalla regolazione *pro tempore* vigente:

a) da un minimo di €.50,00 ad un massimo di €.100,00 per disfunzioni di servizio a danno di un numero limitato di utenze (max 10) dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza delle norme contrattuali relative al decoro ed all'immagine del servizio, comunque a fatti non compromissori dei servizi stessi;

b) da un minimo di €.100,00 ad un massimo di €.250,00 per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza delle norme contrattuali relative alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio con il coinvolgimento di un numero di utenze superiore a 10, comunque a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;

c) da un minimo di €.250,00 ad un massimo di €.500,00 per il ripetersi dei fatti contestati al precedente punto o per disfunzioni di servizio dovute a dolo o malafede anche da parte dei singoli operatori, alla omissione di servizio non giustificata e dall'inosservanza di norme, leggi e regolamenti;

19.3. Qualora ALA ritenesse che l'inadempienza di cui al precedente comma sia dipesa da cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente impiegati da ALA nello svolgimento del servizio, deve dichiararlo entro 48 ore dalla formale contestazione. Il

definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di forza maggiore da parte del Comune comporta l'esonero dal pagamento della penale stessa.

- 19.4. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto e dal Progetto Tecnico, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, penali, i cui valori sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.5. Il Comune comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.
- 19.6. Le Parti concordano che, nell'ipotesi in cui siano applicate delle penali ai sensi dei commi precedenti e vi siano delle contestazioni a riguardo, attiveranno la procedura conciliativa di cui al successivo Articolo 27. L'attivazione della procedura conciliativa sospende l'applicazione delle penali, fermo restando il termine massimo per la conclusione della procedura medesima di cui all'Articolo 27, comma 6.

## **Articolo 20    SANZIONI**

- 20.1. Il Comune di Castellanza è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

## **Articolo 21    CONDIZIONI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA/RECESSO DEL CONTRATTO**

- 21.1. Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, nel presente Articolo le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.
- 21.2. In particolare, il Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà risolvere il presente contratto al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- a) mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal contratto;
  - b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali o della Carta dei servizi, non eliminati a seguito di diffida da parte del Comune;

- c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore o a soggetti terzi, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte di ALA per più di 10 (dieci) giorni consecutivi;
- d) cessazione, cessione o fallimento di ALA;
- e) venir meno dei requisiti - previsti dagli artt. 10 e 11 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 – per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- g) inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale del Gestore;
- h) ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- i) mancata dimostrazione delle coperture assicurative previste dal presente contratto;
- l) conferimenti dei rifiuti in impianti non autorizzati;
- m) cessione totale o parziale del contratto di servizio senza autorizzazione del Comune.

21.3. Il Comune è tenuto a contestare formalmente e per iscritto al Gestore la sussistenza di una inadempienza contrattuale che costituisce causa di risoluzione ai sensi del precedente Articolo 21.2 e a fornire al Gestore un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, per rimuovere le irregolarità contestate. Il Gestore può, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione, presentare controdeduzioni, memorie e documenti a giustificazione della propria condotta. Decorso il termine di cui al primo periodo senza che il Gestore abbia rimosso le irregolarità contestate, il presente contratto di servizio si intende risolto di diritto.

21.4. Il Gestore può recedere dal contratto esclusivamente in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 del Codice civile, fermo restando l'obbligo di proseguire le prestazioni oggetto del Servizio affidato fino al successivo affidamento ad altro gestore.

## 8. TITOLO VII – CESSAZIONE E SUBENTRO

### Articolo 22 PROCEDURA DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE

- 22.1. Il Comune è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 22.4. Il Comune dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5. Il Comune individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. Al fine dell'individuazione del valore di subentro, il Comune tiene altresì conto degli eventuali investimenti realizzati da ALA ma non completamente ammortizzati. A tal fine, il Gestore trasmette al Comune le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento; il Comune delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'articolo 1406 del Codice civile.
- 22.7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio al gestore entrante risulti alle dipendenze del Gestore, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile ai lavoratori

di ALA nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del Servizio affidato.

22.8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Comune, nel termine indicato, il Gestore prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Comune unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

### **Articolo 23 TRATTAMENTO DEL PERSONALE**

23.1. Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.



## 9. TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 24 COPERTURE ASSICURATIVE E/O GARANZIE

- 24.1. Il Gestore è obbligato ad attivare adeguate coperture assicurative rapportate alle attività svolte oggetto del Capitolato tecnico della presente procedura. In particolare, dovranno essere operanti per tutta la durata del Contratto le seguenti polizze assicurative:
- una polizza Assicurativa RCTO – responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura dei rischi oggetto dell'appalto e con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro, con un limite, relativamente alla garanzia RCO, non inferiore a € 2.500.000 per prestatore di lavoro infortunato. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni contrattuali non saranno opponibili a terzi;
  - una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Inquinamento per danni materiali e diretti a persone e/o cose e/o all'ambiente derivanti da eventi inquinanti verificatisi durante l'attività svolta nello stabilimento assicurato, o presso terzi o durante le operazioni di carico e scarico presso terzi con i mezzi assicurati, con un massimale non inferiore ad € 3.000.000 per sinistro.
- 24.2. Il Gestore è tenuto a produrre copia delle relative polizze all'atto della stipula del contratto. Il Gestore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e norme in vigore od emanate in corso di contratto, in particolare quelle riguardanti il servizio in oggetto.

### Articolo 25 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E MODIFICA DEL CONTRATTO

- 25.1. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
  - provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
  - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
  - modifiche programmate indicate nel presente contratto.
- 25.2. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti del Servizio affidato o di una sola di esse.

Le Parti danno atto che, nel caso di adozione degli indicatori di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 201/22, valuteranno eventuali modifiche al presente contratto.

*[valutare a cura del Comune/Società l'inserimento di ulteriori clausole per specificare e chiarire ulteriori condizioni su ipotesi di modifica]*

- 25.3. Nelle ipotesi di cui al precedente Articolo 25.2, le Parti provvederanno in contraddittorio a definire le modalità, le tempistiche e i compensi relativi alle modifiche in corso di esecuzione. Nell'ipotesi di aggiornamenti e modifiche del presente contratto di servizio, le Parti valuteranno altresì l'applicazione dell'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 201/22.

## **Articolo 26 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

- 26.1. Nell'ipotesi di controversie insorte in relazione all'esecuzione del presente contratto di servizio, le Parti si impegnano a esperire un tentativo preventivo di conciliazione tra loro e senza l'intervento di intermediari, secondo le modalità descritte nei commi successivi.
- 26.2. La Parte che intende agire a tutela dei propri interessi è tenuta a formalizzare all'altra una proposta conciliativa per la soluzione della controversia.
- 26.3. La Parte a cui la proposta conciliativa è diretta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento, comunica all'altra se intende accettarla oppure propone una controproposta.
- 26.4. Se la Parte a cui la proposta conciliativa è diretta non si pronuncia entro il termine di cui al comma precedente, la proposta si intende rifiutata e ciascuna delle Parti potrà agire nei confronti dell'altra innanzi all'Autorità giudiziaria competente.
- 26.5. Nel caso di raggiungimento di un accordo, le Parti sottoscrivono un testo conciliativo contenente i termini e le modalità per la risoluzione della controversia e gli impegni che ciascuna Parte assume a tal fine.
- 26.6. Nel caso in cui decorrano più di 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della proposta conciliativa e non sia stato raggiunto un accordo tra le Parti, il tentativo di conciliazione si intende esaurito e ciascuna Parte potrà agire giudizialmente; è fatta salva la possibilità per le Parti di prorogare congiuntamente il termine previsto dal presente comma, nel caso in cui sia comune intenzione delle Parti stesse raggiungere un accordo conciliativo.

## **Articolo 27 MISCELLANEA**

- 27.1. Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Comune e il Gestore comunicano via pec reciprocamente i nominativi dei Referenti del contratto abilitati ad assumere obbligazioni nei confronti della controparte relativamente all'oggetto del presente contratto. Eventuali variazioni e sostituzioni dovranno essere comunicate via pec entro 3 (tre) giorni lavorativi.
- 27.2. Le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di servizio sono a carico del Gestore.
- 27.3. Le Parti danno atto che, rispetto alle attività oggetto del presente contratto, ALA è nominata Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

## **Articolo 28 ALLEGATI**

- 28.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:
- a) Deliberazione del Comune di Castellanza n. [●] del [●] e allegata Relazione redatta ai sensi degli articoli 14 e 17 del Decreto legislativo 201/22; [*inserire i riferimenti alla delibera di scelta della forma di gestione e di affidamento del servizio*]
  - b) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
  - c) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
  - d) Progetto Tecnico presentato da ALA.